

Delibera 12 luglio 2016, n. 788

Istituzione del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e definizione delle modalità per la validazione e certificazione delle competenze

Allegato 1

Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di seguito denominato Repertorio provinciale, è istituito ai sensi dell'articolo 6/bis, comma 7, della [legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40](#), e successive modifiche.

2. Le presenti disposizioni ne disciplinano i criteri, i termini e le modalità di istituzione, implementazione e aggiornamento.

Art. 2

Struttura generale

1. Il Repertorio provinciale è strutturato in tre Quadri, di cui uno suddiviso in Sezioni.

Art. 3

Quadri provinciali

1. Il Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali, di seguito denominato Quadro provinciale, si articola nelle seguenti Sezioni:

- a) Sezione formazione professionale al lavoro (formazione di base, formazione post-qualifica, formazione dopo l'esame di Stato del secondo ciclo);
- b) Sezione apprendistato;
- c) Sezione formazione professionale continua sul lavoro;
- d) Sezione altri profili e qualificazioni professionali di specifici settori economico-professionali non riconducibili alle Sezioni precedenti;

2. Quadro dei titoli di istruzione;

3. Quadro delle professioni.

Art. 4

Prima fase di attuazione

1. Nella prima fase di attuazione dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze di titolarità provinciale e nelle more dell'implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e delle professioni, il Quadro provinciale costituisce la parte del Repertorio provinciale afferente i profili della formazione professionale di base, post-qualifica (qualifiche e diplomi della formazione professionale ordinamentale/formale) e dell'apprendistato, nonché le qualificazioni professionali oggetto di certificazione nel sistema

della formazione professionale continua sul lavoro.

2. Confluiscono nel Quadro provinciale, anche in esito alla progressiva armonizzazione all'impianto metodologico nazionale dei repertori esistenti:

- i profili di base e post-qualifica ordinamentali della formazione di base assunti nel tempo dalla Provincia;
- i profili di attività oggetto di apprendistato che portano ad una qualifica o ad un diploma professionale, oppure oggetto di apprendistato professionalizzante, per le quali è previsto un ordinamento formativo di cui alle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2013, n. 1993.

3. In riferimento alle qualificazioni professionali oggetto di certificazione nel sistema della formazione professionale continua sul lavoro, confluiscono nel Quadro provinciale le singole competenze o gli aggregati di competenze certificabili, secondo quanto disposto dai provvedimenti provinciali attinenti alla programmazione dell'offerta di formazione professionale continua sul lavoro.

Art. 5

Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali

1. Il Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali, nella prospettiva del Repertorio provinciale di cui all'art. 6/bis, comma 7, della [legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40](#), e successive modifiche:

- è costituito dall'elenco dei titoli/profilo/qualificazioni (denominazione) e dalla descrizione del corrispondente standard espresso in competenze;
- rappresenta il riferimento per la validazione e certificazione delle competenze;
- ha carattere aperto, con aggiornamento periodico in relazione all'evoluzione del mercato del lavoro provinciale ed ai processi di manutenzione del Repertorio nazionale;
- è reso pubblicamente accessibile per via telematica sul sito istituzionale della Provincia nella apposita sezione denominata "Certificazione delle competenze";
- è supportato da specifico data-base provinciale, in grado di assicurare la gestione informatica di tutte le informazioni di codifica dei profili/qualificazioni richieste ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- è configurato tecnicamente sulla base della classificazione dei settori economico-professionali prevista dal decreto interministeriale 30 giugno 2015 di cui all'articolo 5 delle presenti disposizioni.

2. Il Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali

- è gestito direttamente dalla Provincia, che esercita funzioni direttive e di coordinamento di tutte le attività previste dal processo di istituzione, implementazione e manutenzione;
- è implementato e aggiornato da uno specifico gruppo tecnico provinciale interdipartimentale, costituito e coordinato dalla Direzione generale della Provincia, che ne nomina i componenti e ne disciplina il funzionamento.

3. Il gruppo tecnico provinciale interdipartimentale:

- può articolarsi in sottogruppi a seconda del Quadro o della Sezione di riferimento;
- cura, anche ai fini del raccordo con il Repertorio nazionale e le banche dati nazionali di supporto (Data base delle Qualificazioni e delle Competenze), la supervisione metodologica delle attività di implementazione e aggiornamento del Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali, in previsione del Repertorio provinciale. Le attività di implementazione e aggiornamento del Quadro provinciale sono svolte in autonomia dalle strutture organizzative provinciali competenti per i profili/qualificazioni professionali, sulla base di un metodo di lavoro comune le cui specifiche tecnico-operative sono definite da linee guida provinciali. Le linee guida provinciali sono determinate dalla Direzione generale della Provincia.

Art. 6

Settori economico-professionali

1. Agricoltura, silvicultura e pesca

2. Produzioni alimentari

3. Chimica

4. Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre
5. Vetro, ceramica e materiali da costruzione
6. Legno e arredo
7. Carta e cartotecnica
8. Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda
9. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
10. Edilizia
11. Servizi di public utilities
12. Stampa ed editoria
13. Servizi di informatica
14. Servizi di telecomunicazione e poste
15. Servizi culturali e di spettacolo
16. Servizi di distribuzione commerciale
17. Trasporti e logistica
18. Servizi finanziari e assicurativi
19. Servizi turistici
20. Servizi di attività ricreative e sportive
21. Servizi socio-sanitari
22. Servizi di educazione e formazione
23. Servizi alla persona
24. Area comune
 - Amministrazione e finanza di impresa
 - Commerciale e marketing
 - Ricerca & Sviluppo e progettazione
 - Organizzazione e gestione della produzione
 - Organizzazione, sicurezza e gestione delle risorse umane
 - Direzione aziendale e affari generali
 - Segreteria e lavori di ufficio
 - Facilities management

Allegato 2

Servizi di validazione e di certificazione delle competenze

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi dell'articolo 6/bis, comma 2, della [legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40](#), e successive modifiche, i criteri, i termini e le modalità dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze di titolarità provinciale.

Art. 2

Ambito di operatività dei servizi

1. In prima attuazione i servizi di validazione e certificazione delle competenze operano unicamente in riferimento a quegli ambiti della formazione professionale continua sul lavoro, dove è prevista la certificazione; tale ambito prevede la certificazione delle competenze sulla base delle esperienze fatte nella sperimentazione dei dispositivi di certificazione delle competenze di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 22 ottobre 2012, n. 1538.

Art. 3

Fasi

1. In conformità al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e al decreto interministeriale 30 giugno 2015, il processo di erogazione dei servizi di validazione e certificazione delle competenze si articola nelle seguenti fasi:

- a) accesso al servizio / accoglienza;
- b) identificazione;
- c) valutazione;
- d) attestazione.

Art. 4

Accesso al servizio / accoglienza

1. La fase di accesso al servizio è finalizzata all'accoglienza della persona e all'informazione di dettaglio sul servizio; essa è preceduta da attività di informazione generale e di orientamento ai servizi di validazione e certificazione rivolta ai potenziali destinatari.

2. La fase di accesso al servizio ha l'obiettivo di informare le persone interessate sul percorso da seguire per il riconoscimento delle competenze, illustrandone le tappe e le regole, nonché i risultati e il relativo valore, al fine di favorire la consapevole partecipazione dell'utenza alle diverse attività; in questa fase le persone interessate presentano domanda di accesso al servizio.

Art. 5

Identificazione

1. La fase di identificazione è propedeutica alla valutazione ed è finalizzata a identificare, documentare e formalizzare gli apprendimenti (conoscenze, abilità, competenze) acquisiti in contesti formali, non formali e informali associabili allo standard di riferimento per la validazione/certificazione (competenze di profilo/qualificazione professionale presenti nel Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali e, in prospettiva, nel Repertorio provinciale di cui all'art. 6/bis, comma 7, della [legge](#)

[provinciale n. 40/1992](#), e successive modifiche).

2. La documentazione e la formalizzazione degli apprendimenti avviene attraverso il "documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite", denominato anche documento di trasparenza o dossier individuale.
3. Questa fase può prevedere attività a supporto dell'individuazione e scelta, da parte dell'utente dei servizi, del profilo o della qualificazione professionale di riferimento per la validazione e certificazione delle competenze.
4. A conclusione delle attività della fase di identificazione, l'utente dei servizi accede alla successiva fase di valutazione solo qualora emergano le condizioni minime di successo per la certificazione. In caso contrario, l'operatore preposto/l'operatrice preposta alla fase di identificazione concorda con l'utente dei servizi l'interruzione del processo.

Art. 6 Valutazione

1. La fase di valutazione segue quella di identificazione, ma è tecnicamente indipendente da essa.
2. Le modalità organizzative e i contenuti della fase di valutazione tengono conto del fatto che, in prima attuazione dell'art. 6/bis, comma 2, della [legge provinciale n. 40/1992](#), il processo di individuazione e validazione delle competenze non si realizza come specifico servizio autonomo ma come servizio integrato di validazione e certificazione.
3. Ai fini del formale riconoscimento delle competenze corrispondenti allo standard di riferimento per la validazione/certificazione, la fase di valutazione prevede quanto segue:
 - a) l'esame tecnico del documento di trasparenza o dossier individuale, con valutazione della quantità e qualità tecnica (valore e pertinenza) della documentazione;
 - b) l'eventuale valutazione diretta, effettuata mediante una prova in forma di colloquio tecnico, di project work o mediante una prova pratica.

Le attività inerenti alla fase di valutazione sono svolte da una Commissione, che assicura nella sua composizione il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività.

4. A conclusione di questa fase e sulla base degli esiti della valutazione, l'utente dei servizi ottiene:
 - a) un certificato, qualora abbia raggiunto tutte le competenze dello standard di riferimento per la certificazione, oppure
 - b) un documento di validazione in riferimento alle singole competenze effettivamente riconosciute.
5. In prima attuazione dell'art. 6/bis, comma 2, della [legge provinciale n. 40/1992](#), è oggetto di certificazione unicamente l'insieme di tutte le competenze che compongono un profilo o una qualificazione professionale presente nel Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali e, in prospettiva, nel Repertorio provinciale di cui all'art. 6/bis, comma 7, della [legge provinciale n. 40/1992](#).
6. L'utente dei servizi che ha conseguito la validazione di singole competenze ha comunque la possibilità di accedere successivamente alla certificazione entro un lasso temporale massimo stabilito dalla Commissione di valutazione in relazione alle peculiarità di ogni settore economico-professionale e, nello specifico, alle caratteristiche di ogni profilo/qualificazione professionale di riferimento.

Art. 7 Attestazione

6. La fase di attestazione riguarda la stesura, il rilascio e la registrazione del certificato o del documento di validazione. Questa fase si articola come segue:
 - a) predisposizione del certificato oppure del documento di validazione in conformità agli standard di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, nonché alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui, rispettivamente, all'allegato 7

e all'allegato 6 del decreto interministeriale 30 giugno 2015; tali modelli esemplificativi possono essere oggetto di adattamenti ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato decreto interministeriale;

b) rilascio del certificato oppure del documento di validazione all'utente dei servizi;

c) registrazione del certificato oppure del documento di validazione nel sistema informativo provinciale a supporto dei servizi e processi di validazione e certificazione. I servizi e i processi di validazione e certificazione delle competenze sono supportati da specifico data-base provinciale, in grado di assicurare la tracciabilità, la registrazione e la conservazione delle attestazioni.

Art. 8

Costi

1. La determinazione delle modalità di compartecipazione finanziaria, da parte dell'utenza dei servizi, ai costi sostenuti per l'operatività dei servizi ai sensi dell'art. 6/bis, comma 6, della [legge provinciale n. 40/1992](#) è rinviata, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, alla definizione dei costi standard a carico dei beneficiari, oggetto delle linee guida nazionali di cui all'art. 3 del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 9

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche relative all'operatività dei servizi di validazione e certificazione delle competenze nelle diverse fasi di attività sono definite in apposite linee guida provinciali; queste ultime sono determinate dalla Direzione generale della Provincia.

Art. 10

Gestione e attori istituzionali

1. I servizi di validazione e certificazione delle competenze sono gestiti direttamente dalla Provincia, che esercita funzioni direttive, di coordinamento e monitoraggio di tutte le attività previste. Per ogni fase del processo dei servizi sono individuate (vedi la tabella A) le strutture provinciali a supporto della prima attuazione dell'art. 6/bis, comma 2, della [legge provinciale n. 40/1992](#). Il controllo di conformità dei servizi, il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei servizi sono effettuati congiuntamente dalla Direzione generale della Provincia e dalle strutture provinciali individuate.

Art. 11

Requisiti professionali del personale addetto

1. I servizi e i processi di validazione e certificazione delle competenze assicurano la presenza di operatrici ed operatori dotati di specifici requisiti (vedi tabella A), addetti alla "Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze", alla "Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative", nonché alla "Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale".

Tabella A - Attori istituzionali e requisiti professionali degli operatori e delle operatrici dei servizi di validazione e certificazione delle competenze in prima attuazione dell'art. 6/bis, comma 2, della [legge provinciale n. 40/1992](#)

Fase del processo	Soggetti	Competenze (esperienze in campo)	Requisiti professionali (da DM 30/06/2015)
-------------------	----------	-------------------------------------	---

	Informazione di base e promozione del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Centri Mediazione Lavoro - Sportelli informativi al cittadino - Orientamento istituzionale - Altri soggetti preposti all'informazione del cittadino 	Addetto/Addetta all'informazione e/o orientamento	//
	Accesso al servizio e accoglienza	Strutture provinciali competenti per settore	Addetto/Addetta alla prima accoglienza e informazione	//
	Identificazione	Strutture provinciali competenti per settore	Esperto/Esperta per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (Referente documento di trasparenza o del dossier individuale)	almeno IV livello EQF
	Valutazione	Strutture provinciali competenti per settore	<p>Esperto/Esperta per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (Referente documento di trasparenza o del dossier individuale)</p> <p>Referente e responsabile del processo di valutazione</p> <p>(Esperto/Esperta di metodo)</p>	almeno IV livello EQF
			<ul style="list-style-type: none"> - Esperto/Esperta di contenuto curricolare (per eventuale attribuzione del valore del credito formativo in ingresso nei percorsi formali) 	Personne con almeno 5 anni di esperienza in merito ai contenuti della valutazione (attività svolta anche non ininterrottamente negli ultimi dieci anni) in posizione di terzietà rispetto alla formazione delle competenze e/o alla

- Esperto/Esperta di
contenuto
professionale

fase di identificazione